Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 7 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA TELEF. 80-033 841-737 850-144

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 370.
Norme relative alla vigilanza sugli istituti esercenti il credito a medio o a lungo termine.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Veduto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 10 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Agli istituti o enti non compresi fra quelli indicati nell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni, che risultino costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che si costituiscano successivamente con lo scopo della raccolta del risparmio a medio o a lungo termine, sono applicabili le disposizioni dei titoli V VI VII e VIII del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art 2.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri interessati, sarà provveduto al coordinamento in testo unico delle disposizioni contenute nel presente decreto, nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nelle leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, numero 1752, e nel decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1946, n. 371.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, concernente provvedimenti in favore delle piccole industrie;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 29 marzo 1928, n. 631, recante provvedimenti in favore delle piccole industrie, è modificato come segue:

« L'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie è retto da un Consiglio di amministrazione così formato:

un presidente;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero;

un rappresentante dell'Istituto veneto per le piccole industrie ed il lavoro di Venezia;

due rappresentanti degli artigiani;

due rappresentanti dei piccoli industriali;

un rappresentante per ciascuno degli istituti partecipanti al capitale delle sezioni autonome commerciale e creditizia.

Il presidente ed i componenti del Consiglio dell'Ente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; essi sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge 29 marzo 1928, n. 631, è modificato come segue:

« Il controllo della gestione finanziaria ed economica dell'Ente e di quella delle due sezioni, è demandato ad un collegio di tre revisori effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono nominati dal Ministro per l'industria e commercio. Un revisore effettivo ed uno supplente saranno designati dal Ministro per l'industria e commercio, un revisore effettivo ed uno supplente saranno designati dal Ministro per il tesoro ed un revisore effettivo dal presidente della Corte dei conti.

I Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro potranno disporre in ogni tempo ispezioni sull'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e sulle sezioni autonome da esso amministrate ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 372.

Estensione ai partigiani combattenti ed alle vittime delle forze nazi-fasciste delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 94;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le pensioni e gli assegni di guerra a favore dei partigiani combattenti e delle loro famiglie sono liquidati in base alle tabelle annesse al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, e sul grado militare corrispondente alle qualifiche gerarchiche partigiane riconosciute ai sensi del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 94.

Fino a quando non saranno state riconosciute le suddette qualifiche gerarchiche partigiane, le pensioni e gli assegni alimentari di guerra sono provvisoriamente concessi:

a) in base al grado rivestito nelle forze armate di provenienza all'8 settembre 1943, per i militari di qualsiasi grado anche se non in servizio a tale data;

b) in base al grado di soldato per i civili.

Art. 2.

Le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni e degli assegni di guerra sono del pari estese ai cittadini i quali ad opera di forze avverse nazi-fasciste abbiano riportato, dopo l'8 settembre 1943, un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa. Le stesse disposizioni sono pure estese alle famiglie dei morti in seguito a violenze o sevizie subite ad opera di dette forze.

Le pensioni e gli assegni sono liquidati nella misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatto di guerra, maggiorata del 20 per cento.

Art. 3.

L'aver riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa e le circostanze in cui l'evento si è verificato, devono essere dimostrate nelle forme e nei modi fissati dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni.

Ove l'interessato non possa fornire che elementi indiziari sui fatti che allega, l'Amministrazione disporrà d'ufficio gli accertamenti integrativi del caso, e, occorrendo, deciderà avvalendosi di mezzi indiretti di prova.

Art. 4.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento, quelle di riversibilità dal giorno successivo alla morte del cittadino.

In caso di infermità, quando questa non dipenda da causa violenta esterna, si presume contratta nel giorno della prima constatazione.

Art. 5.

La domanda per la liquidazione delle pensioni o assegni deve essere presentata entro cinque anni dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Per le pensioni indirette, ove la morte sia avvenuta posteriormente alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, il detto termine decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri dello stato civile del Comune dell'ultimo domicilio.

Nel caso di scomparsa il detto termine decorre dalla data in cui la irreperibilità è constatata nei sensi dell'art. 58 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Chi lascia trascorrere più di un anno dalle date suddette senza presentare la domanda, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

Per gli appartenenti alle varie categorie del personale civile e militare di cui agli articoli 9 e 10 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e 4 della legge 18 agosto 1940, n. 1196, è concessa in ogni caso facoltà di optare per il trattamento più favorevole previsto negli articoli stessi.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministro per il tesoro di corrispondere, a titolo di anticipazione e fino alla liquidazione definitiva o al diniego della pensione o dell'assegno di guerra, un assegno provvisorio nella misura fissata dalle tabelle stabilite per i non combattenti dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193. In caso di diniego della pensione o dell'assegno, l'ammontare dell'assegno provvisorio come sopra corrisposto, è abbuonato.

Art. 8.

Per l'applicazione del presente decreto il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n 3, *foglio n.* 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1946, n. 373.

Durata in carica del Consiglio superiore della pubblica istruzione non oltre il 16 ottobre 1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n 98

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, così come è attualmente composto, durerà in carica fino a nuova disposizione e, comunque, non oltre il 16 ottobre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 374.

Concessione di un contributo straordinario a favore del Sovrano Militare Ordine di Malta.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1946-47, la concessione di un contributo straordinario di L. 11.465.000 a favore del Sovrano Militare Ordine di Malta, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto al relativo stanziamento in bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 375.

Provvedimenti riguardanti il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per le situazioni determinatesi durante il periodo della occupazione tedesca.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, comunque denominato, compreso quello salariato, licenziato con provvedimento privo di efficacia giuridica ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, e non riassunto in servizio alla data del presente decreto, è considerato in servizio sino alla scadenza del termine stabilito nel contratto di impiego o di lavoro ovvero nel decreto di nomina. Al personale medesimo è corrisposta la indennità di licenziamento spettante all'anzidetto termine, detratte le somme già percepite allo stesso titolo ed il compenso speciale concesso in base al decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329.

Il licenziamento preveduto nel precedente comma, qualora sia dovuto a motivi disciplinari, può essere dichiarato valido con decreto motivato del Ministro competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Al personale civile non di ruolo, licenziato con provvedimento giuridicamente inefficace ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, e riammesso in servizio anteriormente alla data del presente decreto, per il periodo intercorso dalla data di allontanamento a quella della riammissione in servizio non sarà corrisposta alcuna retribuzione. Le somme eventualmente già corrisposte non saranno recuperate.

Il periodo stesso è computato ad ogni altro effetto.

L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno defalcati nella liquidazione del trattamento di licenziamento eventualmente spettante al termine del rapporto d'impiego non di ruolo.

Art. 3.

La posizione del personale civile non di ruolo che alla data del licenziamento previsto dall'art. 1 si trovasse nelle condizioni indicate nel regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e successive estensioni, resta regolata dalle disposizioni contenute nel citato regio decreto-legge e successive modificazioni.

Per il personale previsto dal precedente comma, congedato dal servizio militare anteriormente alla data

di entrata in vigore del presente decreto, e che non abbia presentato la domanda di riammissione in servizio, il termine per la relativa presentazione decorre dalla data suddetta.

Art. 4.

E' convalidato il licenziamento disposto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale nei confronti del personale non di ruolo arruolatosi volontariamente nelle formazioni militari della predetta sedicente repubblica sociale, ovvero chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Bertone

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 25. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 ottobre 1946, n. 376.

Emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'avvento della Repubblica italiana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte 1ª) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere speciali francobolli per celebrare l'avvento della Repubblica italiana;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della Repubblica italiana, senza soprapprezzo, che potranno essere usati in sostituzione di francobolli ordinari, attualmente in corso.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro verranno precisate le caratteristiche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la vendita, per l'uso e per il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Scelba — Bertone

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 3. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 377.

Aliquote dei generali e degli ufficiali superiori delle varie armi, corpi e servizi dell'Esercito che possono essere collocati nella riserva per la prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote dei generali e degli ufficiali superiori delle varie armi, corpi e servizi dell'Esercito che possono essere collocati nella riserva per la prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, numero 384, sono fissate come segue:

generali di corpo d'armata	11
generali di divisione	49
generali di brigata	120
generali di brigata del corpo automobilistico	1
tenente generale servizio tecnico genio	1
maggiori generali servizio tecnico di artiglieria	4
maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	2
generali di brigata riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra	5
colonnelli dei carabinieri (sono compresi anche i colonnelli del ruolo mobilitazione)	15
colonnelli di fanteria (sono compresi anche i colonnelli del ruolo mobilitazione, del servizio geografico e i colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra)	574
colonnelli di cavalleria (sono compresi anche i colonnelli dei centri rifornimento quadrupedi, del ruolo mobilitazione, i colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra nonchè i colonnelli del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di cavalleria)	43
colonnelli di artiglieria (sono compresi anche i colonnelli del servizio tecnico di artiglieria, del	

servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di artiglieria, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) . . 271

colonnelli del genio (sono compresi anche i colonnelli del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma del genio, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) 91

colonnelli del corpo automobilistico (sono compresi anche i colonnelli del ruolo mobilitazione) . 4

colonnelli medici 5

colonnelli commissari 23

colonnelli di amministrazione 7

colonnelli veterinari 8

tenenti colonnelli dei carabinieri (sono compresi anche i tenenti colonnelli del ruolo mobilitazione) 23

tenenti colonnelli di fanteria (sono compresi anche i tenenti colonnelli del ruolo mobilitazione, del servizio geografico e i tenenti colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) 1206

tenenti colonnelli di cavalleria (sono compresi anche i tenenti colonnelli dei centri rifornimento quadrupedi, del ruolo mobilitazione e i tenenti colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra nonchè i tenenti colonnelli del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di cavalleria) . . . 100

tenenti colonnelli di artiglieria (sono compresi anche i tenenti colonnelli del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di artiglieria, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i tenenti colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) 631

tenenti colonnelli del genio (sono compresi anche i tenenti colonnelli del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma del genio, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i tenenti colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) 212

tenenti colonnelli medici 130

tenenti colonnelli farmacisti 16

tenenti colonnelli commissari. 25

tenenti colonnelli di amministrazione . . . 53

tenenti colonnelli veterinari 14

maggiori dei carabinieri (sono compresi anche i maggiori del ruolo mobilitazione) . . 45

maggiori di fanteria (sono compresi anche i maggiori del ruolo mobilitazione, del servizio geografico e i maggiori riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) 594

maggiori di cavalleria (sono compresi anche i maggiori dei centri rifornimento quadrupedi, del ruolo mobilitazione, i maggiori riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra nonchè i maggiori del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di cavalleria). . . 66

maggiori di artiglieria (sono compresi anche i maggiori del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di artiglieria, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i maggiori riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) . 238

maggiori del genio (sono compresi anche i maggiori del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma del genio, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i maggiori riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) . 117

maggiori medici 83

maggiori farmacisti 14

maggiori commissari 62

maggiori sussistenza 8

maggiori di amministrazione 182

maggiori veterinari 37

Art. 2.

Il collocamento nella riserva di cui al presente decreto deve essere disposto con decorrenza non posteriore alla data del 28 febbraio 1947.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1946.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Firenze, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Firenze, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Firenze, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo all'ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

È approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Firenze allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Registro Finanze n. 1, foglio n. 15. — BENNATI

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Firenze, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione anno 1947)

Distretto di FIRENZE

1) Bagno a Ripoli
2) Barberino Val d'Elsa
3) Fiesole
4) Firenze
5) Greve
6) Impruneta
7) Montespertoli
8) San Casciano in Val di Pesa
9) Scandicci
10) Tavernelle in Val di Pesa

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di CASTELFIORENTINO

1) Castelfiorentino
2) Certaldo
3) Gambassi
4) Montaione

Distretto di EMPOLI

1) Capraia e Limite
2) Cerreto Guidi
3) Empoli
4) Fucecchio
5) Montelupo Fiorentino
6) Vinci

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di PONTASSIEVE

1) Dicomano
2) Figline Valdarno
3) Incisa in Valdarno
4) Londa
5) Pelago
6) Pontassieve
7) Reggello
8) Rignano sull'Arno
9) Rufina
10) San Godenzo

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di BORGO SAN LORENZO

Barberino di Mugello

Distretto di FIRENZE

1) Campi Bisenzio
2) Lastra a Signa
3) Sesto Fiorentino
4) Signa

Distretto di PRATO

1) Calenzano
2) Cantagallo
3) Carmignano
4) Montemurlo
5) Prato
6) Vernio

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di BORGO SAN LORENZO

1) Borgo San Lorenzo
2) Firenzuola
3) Marradi
4) Palazzuolo
5) San Piero a Sieve
6) Scarperia
7) Vaglia
8) Vicchio

Roma, addì 31 agosto 1946

(4668) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1946.

Nomina del commissario e di due vice commissari liquidatori degli uffici, consorzi e compagnie comunque preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente la soppressione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.) e la istituzione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Considerato che nel decreto di cui al precedente comma viene disposta anche la soppressione e la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del commissario liquidatore, di due vice commissari liquidatori e di otto subliquidatori degli uffici di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Saponaro dott. Giovanni Battista è nominato commissario liquidatore degli uffici, consorzi e compagnie comunque preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose.

I signori Fundarò dott. Gioacchino e Mondi dottor Giovanni sono nominati vice commissari liquidatori.

Art. 2.

Gli uffici autotrasporti agli effetti della liquidazione vengono così raggruppati:

1) Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Ivrea, Torino, Vercelli;

2) Bergamo, Como, Milano, Novara, Pavia, Sondrio, Varese;

3) Genova, Imperia, La Spezia, Savona;

4) Bolzano, Brescia, Cremona, Mantova, Trento;

5) Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza;

6) Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia;

7) Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena;

8) Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Pesaro, Terni.

Art. 3.

Vengono nominati subliquidatori, per ciascuno dei gruppi indicati nell'articolo precedente, nell'ordine dell'elencazione dei gruppi, i signori:

1) Sofia ing. Lucio;

2) Gaifami ing. Angelo;

3) Ricchino ing. Giovanni;
4) Pizzorno ing. Alberto;
5) Jannaccone ing. Luigi;
6) Daole ing. Giovanni;
7) Galanti ing. Ugo;
8) Menè ing. Antonio.

Art. 4.

I subliquidatori, nell'esplicazione delle loro funzioni, saranno assistiti da uno o più esperti finanziari designati dal Ministero del tesoro tra i direttori di ragioneria dell'Intendenza di finanza.

Roma, addì 7 settembre 1946

Il Ministro per i trasporti
FERRARI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Registro n. 3, foglio n. 166. — CASABURI

(4102)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria della provincia di Udine, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 225.

(4056)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria dei comuni di Livorno e Cecina, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 224.

(4057)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dalla metallurgia dei comuni di Asti, Canelli e Nizza Monferrato, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 223

(4058)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Sondrio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Ritenuto che il Prefetto di Sondrio ha comunicato che sono disponibili i locali necessari e quanto occorre al funzionamento della sezione di Archivio di Stato;

Decreta:

E' istituita, a partire dal 1° novembre 1946, nella città di Sondrio, la sezione di Archivio di Stato per la conservazione degli atti delle magistrature giudiziarie e delle Amministrazioni statali delle provincie nonchè gli atti delle magistrature, amministrazioni ed enti morali diversi cessati.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(4047)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1946, col quale l'avv. Orlando Pagni è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Tullo Busignani;

Decreta:

Il dott. Tullo Busignani è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, in sostituzione dell'avv. Orlando Pagni.

Roma, addì 26 novembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4016)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visto il contratto collettivo di lavoro 1° marzo 1936, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 31 agosto 1936, fascicolo n. 139, allegato n. 879, contenente lo statuto della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari;

Visto il proprio decreto 18 maggio 1946 relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Ritenuta l'opportunità di modificare la rappresentanza degli esercenti imprese di trasporti aerei in relazione agli effettivi interessi delle imprese medesime;

Decreta:

In sostituzione del dott. Alessandro Buzio è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, in rappresentanza degli esercenti imprese trasporti aerei, il signor Antonio Vitantonio.

Roma, addì 29 novembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4091)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Modificazioni al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 38 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto del Capo del Governo 10 agosto 1937;

Visti il regolamento per il personale del predetto Istituto approvato con decreto del Ministro per le finanze in data 8 aprile 1933 e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 30 ottobre u. s.;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, ed alla tabella *A* annessa al regolamento:

Art. 2. — Gli ultimi tre comma sono così modificati:

« L'ordine sopra stabilito, con le progressioni e le equiparazioni indicate, determina la gerarchia. Nello stesso grado, la gerarchia è determinata dalla classe (vedi art. 3) e nella classe, dalla qualifica.

A parità di grado, di classe e di qualifica, la gerarchia è determinata dalla anzianità nella qualifica, nella classe e nel grado. Tale anzianità è a sua volta determinata dalla data della nomina o della promozione; a parità di data, dalla graduatoria di promozione o del concorso e, a parità dei requisiti suddetti, dall'età. L'ordine gerarchico non può mai pregiudicare l'esercizio delle funzioni di ispezione e di controllo, a qualunque grado appartenga l'impiegato che ne è investito ».

Art. 3. — Il comma 2° è così modificato:

« I capi servizio sono ripartiti in due classi; il numero dei capi servizio di prima classe è variabile a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione. Con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere attribuite, a taluno dei capi servizio di prima classe, le qualifiche di « direttore centrale » e di « condirettore centrale ».

Art. 8-*bis*. — E' così modificato:

« E' in facoltà insindacabile del Consiglio di amministrazione di provvedere ad assumere per chiamata funzionari di grado 2°. E' altresì in facoltà del Consiglio di amministrazione di provvedere ad assumere per chiamata funzionari di grado 3° e 4°, da

destinarsi esclusivamente alle sedi dell'Istituto, ed in numero comunque non superiore a quello delle sedi medesime.

Il personale che potrà essere assunto a norma del presente articolo dovrà soddisfare ai requisiti prescritti dal vigente regolamento, con esonero dal limite di età.

L'assunzione, fra aspiranti che siano stati impiegati presso altri istituti di credito o presso pubbliche amministrazioni e risultino forniti di particolare specifica preparazione per il compito al quale sono destinati, dovrà avvenire con contratto individuale nel quale seranno stabiliti, eventualmente in deroga alle tabelle annesse al regolamento, la remunerazione iniziale e gli eventuali aumenti, la durata del servizio ed il trattamento in caso di cessazione dal servizio ».

Tabella *A* annessa al regolamento. — I posti di capi servizio (grado 2°) vengono aumentati da 10 a 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4103)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Genova pel triennio 1945-1947.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Genova pel triennio 1945-1947 i signori:

Sabbatini prof. dott. Giuseppe, medico chirurgo;

Piras prof. dott. Luigi, medico chirurgo;

Pacchioni prof. dott. Dante, pediatra;

Allegri prof. Domenico, esperto in materia agraria:

Raggi prof. avv. Luigi, esperto in materia amministrativa.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 206. — FERRARI

(4029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 8 del 29 novembre 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei trasporti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, e dal decreto luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, con circolare n. 8 del 29 novembre 1946, ha autorizzato i Comitati provinciali dei prezzi a consentire sulle tariffe delle aziende esercenti trasporti urbani in concessione (autofilotramviari, funicolari, servizi di navigazione interna e similari) legalmente autorizzate dai competenti organi alla data del 1° novembre 1946:

a) un aumento fino al massimo del 30 % sulle tariffe normali;

b) un aumento fino al massimo del 20 % sulle tariffe preferenziali (per operai, studenti, ecc.).

I prezzi risultanti dalle citate maggiorazioni saranno arrotondati alla lira.

Le eventuali richieste di aumenti superiori ai massimi sopra stabiliti dovranno essere trasmesse al predetto Comitato dopo che saranno state istruite in base alle norme contenute nella circolare n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 26 aprile 1945.

Con lo stesso provvedimento il Comitato interministeriale dei prezzi ha comunicato di avere consentito alle aziende trasporti extraurbani di apportare aumenti nella stessa misura di cui sopra sempre sulle tariffe autorizzate legalmente al 1° novembre 1946.

(4112)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autovetture derequisite appartenenti a proprietari sconosciuti

Terzo elenco di automezzi derequisiti dalle Autorità Alleate e giacenti presso la prefettura di Perugia e dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari:

Fiat 1100: telaio n. 208874 258403 - 262671 255136 256787;
Fiat 1500: telaio n. 014450;
Fiat 508 telaio n. 070404;
Fiat 514: telaio n. 203534;
Fiat 500 telaio n 043846;
Lancia Aprilia telaio n. 238-7846 39-1967 39-1226 38-8356;
Lancia Ardea telaio n. 250-3165;
Lancia Augusta: telaio n. 31-14243;
Alfa Romeo 2500: telaio n. 914060;
Guzzi telaio n. 23709.

Gli automezzi di cui sopra saranno consegnati dall'ingegnere di turno bimensile a Perugia *soltanto* ai proprietari od a persone munite di delega notarile dei medesimi, purchè munite di estratto cronologico generale recente, vistato dalla prefettura della Provincia in cui erano immatricolati gli automezzi stessi.

(4093)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa « Marinara », con sede in Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1946, si prorogano al 15 gennaio 1947 i poteri conferiti al dott. rag. Gio-Batta Torriglia, commissario della Società cooperativa « Marinara », con sede in Genova.

(4109)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marzabotto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marzabotto (Bologna), di un mutuo di L. 543.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3951)

Autorizzazione al comune di Fusignano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fusignano (Ravenna), di un mutuo di L. 440.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3952)

Autorizzazione al comune di Uzzano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Uzzano (Pistoia), di un mutuo di L. 460.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3953)

Autorizzazione al comune di Sedico a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sedico (Belluno), di un mutuo di L. 860.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3954)

Autorizzazione al comune di Pedavena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pedavena (Belluno), di un mutuo di L. 490.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3955)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano, di un mutuo di L. 450.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3956)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle (Bari), di un mutuo di L. 3.470.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3944)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglie a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canosa di Puglie (Bari), di un mutuo di L. 2.300.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3945)

Autorizzazione al comune di Predappio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Predappio (Forlì), di un mutuo di L. 1.700.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3946)

Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesena (Forlì), di un mutuo di L. 19.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3947)

Autorizzazione al comune di Cattolica a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cattolica (Forlì), di un mutuo di L. 918.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3948)

Autorizzazione al comune di Niscemi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Niscemi (Caltanissetta), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3349)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 37.

Si certifica che è stato denunciato lo smarrimento di ricevuta mod. 241, n. 38, prot. 24, pos. 382, rilasciata dall'Intendenza di finanza di Enna in data 12 febbraio 1943, a favore di Ingrà Salvatore, preside del Liceo-ginnasio di Enna, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 %-1951, per l'importo complessivo di L. 4000, presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 novembre 1946

(4025) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendite nominative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 14 settembre 1946, l'intestazione dei due certificati del Cons. 3,50% (1906) n. 763995 e n. 719055, in cui il marito della intestataria fu indicato per *Bernardo*, deve invece dire *Fernando*.

(4114)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 5 per smarrimento di certificati di rendite nominative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 28 settembre 1946, debbono apportarsi le seguenti rettifiche:

Per le iscrizioni del Cons. 3,50 % (1906) n. 4268 e n. 307417 e per quella della Rendita 5 % n. 79139 in cui furono omesse le rendite annue, queste debbono essere rispettivamente di L. 133, L. 31,50, L. 5.

Per le iscrizioni di Rendita 5 % n. 79137, n. 79138 e per quelle del prestito Redimibile 3,50 % (1934) n. 141582, n. 207331, numero 111268, n. 348329 in cui furono indicate errate le rendite annue, queste debbono intendersi rettificate rispettivamente in L. 5 invece che L. 35, L. 35 invece che L. 5, L. 14 anzichè L. 38,50, L. 38,50 anzichè L. 3,50, L. 84 anzichè L. 81, L. 73,50 anzichè L. 3,50.

Si debbono inoltre rettificare, perchè o male impressi o anagrammati, i numeri di iscrizione delle seguenti rendite: Cons. 3,50 % (1906) n. 235008 invece che 285008, prestito Redimibile 3,50 % (1934) n. 113547 invece che 113647, n. 368089 invece che 369089.

Infine la iscrizione n. 28839 deve intendersi appartenente al Cons. 3,50 % (1902) e non al prestito Redimibile 3,50 %, e la iscrizione n. 583284 deve intendersi appartenente al Cons. 3,50 % (1906) invece che al Cons. 3,50 % come fu erroneamente pubblicato.

(4115)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 dicembre 1946 - N. 247

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,425
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,35
Id. 5 % 1935	90,45
Redimibile 3,50 % 1934	78,70
Id. 5 % 1936	90,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,50
Id. 5 % convertiti 1951	97 —

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a 39 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante norme per l'assunzione dei reduci ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 39 posti di viceragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame di ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 30 gennaio 1943 (pubblicato il 16 febbraio 1943 espletato il 2 marzo 1946) e 1° gennaio 1946 (pubblicato l'11 febbraio 1946 - in corso di espletamento), si siano trovati sotto le armi;

b) coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi di cui alla lettera *a*) o raggiungere le sedi di esami;

c) i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione;

e) i partigiani combattenti;

f) i reduci della prigionia o deportazione.

Art. 3.

Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove orali del presente concorso coloro che, nei precedenti concorsi per la nomina a viceragioniere in prova nell'Amministrazione dell'interno, abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè impossibilitati a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè rientrano in taluna delle categorie di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 2.

I candidati, di cui al presente articolo, potranno conseguire la nomina, con la decorrenza ai soli effetti giuridici, dalla stessa data in cui sarebbe stata conferita in base ai concorsi originari nei quali essi superarono le prove scritte e saranno collocati nel ruolo ai posti che loro competono in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto dei concorsi medesimi aventi la stessa decorrenza di nomina, sempre che siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori dei rispettivi concorsi.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma originale (o copia autenticata) di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889) oppure diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 regio decreto-legge 15 maggio 1924, n 749) oppure diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura delle rispettive provincie entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in case di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 6.

Salvo quanto è stabilito negli altri articoli del presente bando, i candidati di cui all'art. 2 dovranno produrre, a corredo delle domande i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.

Per quei candidati che rientrano nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario, con l'avvertenza che alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943, tale limite era di anni 30.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Tale condizione non è neppure richiesta per i dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni statali che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, tranne che per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità;

8) i documenti, su carta da bollo, comprovanti il possesso di una delle qualifiche indicate nell'art. 2 del presente bando.

A tale uopo, dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del suindicato art. 2 dovranno dimostrare la sussistenza di tali condizioni in base ai seguenti documenti.

Per i militari sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

I non militari, salvo che non rientrino in altre categorie previste dall'art. 2 del presente bando, dovranno, invece, comprovare di essersi trovati nelle impossibilità di partecipare ai concorsi originari.

I predetti candidati dovranno, inoltre, comprovare che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedono tuttora, all'infuori del limite di età, i medesimi requisiti;

b) per i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione saranno sufficienti i documenti all'uopo previsti dal n. 7) del presente articolo;

c) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, con riferimento al successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo. I candidati in tale modo ammessi al concorso non potranno conseguire la nomina se prima non ottengano il riconoscimento suindicato e si intenderanno esclusi dal concorso medesimo ove esso venga negato;

d) la qualifica di ex prigioniero dovrà essere comprovata in base ai prescritti documenti militari. I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

e) la qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia alla quale l'interessato appartiene;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

10) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai competenti superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione. Analogamente dovrà essere comprovato il lodevole servizio quinquennale per i candidati dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Gli aspiranti di cui all'art. 3, ove non l'abbiano già fatto, dovranno comprovare nei modi di cui al n. 8 lettera *a*) del presente articolo di non aver potuto sostenere le prove orali nei rispettivi concorsi, perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) o *f*) del presente art. 2.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo debitamente legalizzato.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 5, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 5. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito negli ultimi due commi dell'art. 7 del presente bando, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a viceragioniere in prova della carriera di gruppo *B*) dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che parteciparono ai concorsi originari per lo stesso ruolo senza riportarvi la idoneità.

Art. 12.

Coloro che parteciperanno al presente concorso senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Art. 13.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro I del Codice, dei beni, delle proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale, dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

7) nozioni di statistica (statistica teorica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata, statistica della popolazione e demografia; statistiche economiche);

8) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede, legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;

9) legislazione speciale amministrativa;

10) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 14.

Con successivo decreto saranno fissate la data e la sede degli esami.

Ove occorra, le prove scritte avranno luogo in più sedi, da determinarsi con il decreto di cui al presente articolo.

Art. 15.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 3 del presente decreto, la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno nominati viceragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B*) nell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 18.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1946
Registro Interno n. 8, *foglio n.* 163. — VILLA

(4096)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.